

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

Nn. 3158, 863 e 2588-A

RELAZIONE DELLA 6^a COMMISSIONE PERMANENTE (FINANZE E TESORO)

(RELATORE ANGIUS)

Comunicata alla Presidenza il 9 novembre 1998

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Delega al Governo per il riordino della disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti, di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e della disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria (n. 3158)

**presentato dal Ministro del tesoro e del bilancio
e della programmazione economica**

di concerto col Ministro delle finanze

(V. Stampato Camera n. 3194)

approvato dalla Camera dei deputati il 18 marzo 1998

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 20 marzo 1998*

E SUI

DISEGNI DI LEGGE

Privatizzazione delle banche controllate
da fondazioni/associazioni (n. 863)

d'iniziativa del senatore DEBENEDETTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 LUGLIO 1996

Norme per il riordino della disciplina civilistica e fiscale delle
fondazioni bancarie e per la regolamentazione della finanza
etica (n. 2588)

**d'iniziativa dei senatori PIERONI, CORTIANA, BOCO,
BORTOLOTTI, CARELLA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI
RICCO, MANCONI, PETTINATO, RIPAMONTI, SARTO e
SEMENZATO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° LUGLIO 1997

*dei quali la Commissione propone
l'assorbimento nel disegno di legge n. 3158*

INDICE

Relazione	Pag. 4
Pareri:	
– della 1 ^a Commissione permanente	» 10
– della 5 ^a Commissione permanente	» 11
Testo approvato dalla Camera dei deputati e testo proposto dalla Commissione	» 12
Disegni di legge:	
n. 863, d’iniziativa del senatore Debenedetti	» 25
n. 2588, d’iniziativa dei senatori Pieroni ed altri	» 34

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge n. 3158 - assunto come testo base dalla Commissione, dalla stessa accolto con modifiche e di cui si sollecita l'approvazione da parte dell'Assemblea - va inserito nel nuovo orizzonte economico-finanziario che si va delineando per l'Italia con la partecipazione al primo gruppo dei paesi aderenti al sistema della moneta unica europea: infatti, il riordino della disciplina relativa alle fondazioni bancarie, ovvero della disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, ha la finalità di ammodernare un comparto strategico dell'economia nazionale e di aumentarne la capacità di adeguarsi ai nuovi *standard* di competitività ed efficienza necessari per operare nel contesto europeo.

Non vi è dubbio, inoltre, che anche le profonde modifiche imposte dal processo di globalizzazione dei mercati economici e finanziari impongano di affrontare il tema della ristrutturazione del settore del credito.

Il disegno di legge approvato dalla Commissione affronta due diversi aspetti del processo di ammodernamento del settore bancario: da un lato esso riordina la disciplina degli enti conferenti (le fondazioni bancarie) di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, emanato in esercizio della delega prevista dalla «legge Amato» (n. 218 del 1990), e dall'altro modifica la disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria.

Il rilievo di carattere sociale ed economico dell'intervento legislativo è evidenziato prima di tutto dall'approfondito dibattito che ha accompagnato l'esame del provvedimento alla Camera dei deputati, segnato da numerosi e significativi interventi finalizzati

a dar conto di tutte le diverse posizioni assunte.

Il testo approvato in quel ramo del Parlamento rappresentava complessivamente una soluzione di indubbio equilibrio, soprattutto per quanto riguarda la natura giuridica privata e l'individuazione dei settori di intervento delle fondazioni bancarie. Le scelte ivi compiute sono state comunque vagliate dalla Commissione nella consapevolezza che il testo poteva essere ancora migliorato, anche se non stravolto nel suo impianto di fondo.

L'intensa attività istruttoria compiuta dalla 6^a Commissione permanente, con le audizioni del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del Governatore della Banca d'Italia, del Presidente della CONSOB, del Presidente dell'ABI, dei rappresentanti delle fondazioni di maggiore rilievo, del Presidente del CNEL e del Forum del terzo settore, ha consentito di mettere a fuoco la complessità e l'articolazione del mondo delle fondazioni bancarie, di compiere una ricognizione sui vari possibili settori di intervento e di misurare l'efficacia delle disposizioni agevolative delle operazioni di ristrutturazione.

La legge n. 218 del 1990 aveva come obiettivo l'adozione del modello societario da parte delle banche pubbliche al fine di favorirne la crescita dimensionale mediante la concentrazione o la fusione degli enti creditizi. L'adozione del modello delle società per azioni implicava il conferimento da parte degli istituti di credito dell'azienda bancaria in un'apposita società per azioni, pervenendo in tal modo alla costituzione di due distinti soggetti, l'ente conferente e la società conferitaria. Rimaneva sullo sfondo della «legge Amato», peraltro, un processo, avviato all'inizio degli anni Novanta e a

tutt'oggi non ancora concluso, di arretramento della mano pubblica da importanti settori economici, da attuare attraverso la dismissione e la privatizzazione di aziende pubbliche. La scelta compiuta allora con la legge citata è stata quella di formalizzare il quadro giuridico entro il quale incanalare il processo di restituzione al mercato dell'intero sistema bancario e dare linfa finanziaria agli enti conferenti - cioè alle fondazioni bancarie - affinché questi potessero svolgere i loro compiti istituzionali. Va però chiarito che sia la «legge Amato», che il connesso decreto legislativo n. 356 del 1990, avviando la trasformazione delle aziende in società per azioni, non disponevano il trasferimento del controllo delle banche da soggetti pubblici a soggetti privati. Inoltre si può ricordare che, dal punto di vista organizzativo e strutturale, la legge n. 218 ha previsto il riassetto del sistema con l'adozione del modello del gruppo bancario «polifunzionale».

Pur prevedendo uno speciale regime tributario per le operazioni di fusione, scissione, trasferimento e conferimento delle aziende di credito per favorirne la trasformazione in società per azioni, il processo avviato nel 1990 con la «legge Amato» ha stentato a decollare e tuttora non si è completato. Ancora nel 1994, l'allora Ministro del tesoro Dini definiva criteri e procedure per la dismissione delle partecipazioni possedute dagli enti conferenti e per la diversificazione del rischio degli investimenti. In particolare, la direttiva del Ministro del tesoro disponeva che le fondazioni avrebbero dovuto attenersi a precisi criteri relativamente all'impiego dei proventi derivanti dalla cessione delle partecipazioni delle società conferitarie, ribadendo la netta separazione tra le fondazioni e la gestione diretta delle società bancarie.

Il disegno di legge n. 3158 costituisce quindi il completamento di tale processo; investe la natura, i settori di intervento, i compiti, gli organi direttivi, la vigilanza, con riferimento alle fondazioni, nonché le agevolazioni tributarie per favorire sia la

dismissione delle partecipazioni bancarie possedute dalle stesse fondazioni, che le operazioni di concentrazione delle aziende di credito.

L'ampiezza del dibattito suscitato dal disegno di legge di iniziativa governativa, sia alla Camera dei deputati che in questo ramo del Parlamento, è giustificata inoltre dal significativo ruolo che si vuole attribuire agli enti conferenti (le fondazioni bancarie) nello svolgimento di attività che dovrebbero integrare, senza mai sostituirlo, il ruolo dello Stato o della Pubblica amministrazione, in ambiti che vengono qualificati «di utilità sociale». La misura rilevante dei proventi delle dismissioni delle partecipazioni nelle aziende bancarie, attualmente possedute dalle fondazioni, ha attratto, da un lato, l'attenzione del mondo politico e, dall'altro, ha suscitato le aspettative di quanti intendono valorizzare il ruolo degli enti conferenti nel cosiddetto «terzo settore» (su tale oggetto si sofferma in particolare il disegno di legge n. 2588 dei senatori Pieroni ed altri). Da questo punto di vista, la scelta compiuta dalla Camera dei deputati è ampiamente condivisibile, poichè si dà vita ad un modello di fondazione erogatrice che però, con determinati limiti, può operare in settori ben individuati attraverso aziende partecipate la cui attività è finalizzata alla realizzazione dei fini statutari. Si è inoltre definito un apprezzabile equilibrio tra l'autonomia delle fondazioni, esaltata da proprie norme statutarie, e la volontà del legislatore che ha previsto l'obbligo per le fondazioni medesime di erogare una parte del loro reddito nei settori riconosciuti di «utilità sociale».

Passando più specificamente al contenuto del disegno di legge n. 3158, esso si propone, così come veniva sottolineato nella relazione al testo originario presentato dal Governo, di portare a compimento l'operazione di ristrutturazione del sistema bancario italiano, iniziata con la citata legge n. 218 del 1990. In particolare, nelle intenzioni del Governo, il provvedimento dovrebbe in primo luogo definire l'assetto normativo delle

fondazioni, precisandone la natura giuridica e gli scopi, e, allo stesso tempo, individuare il regime tributario ad esse applicabili. In aggiunta, esso contiene alcune disposizioni volte ad incoraggiare gli enti conferenti a dismettere le loro partecipazioni nelle società bancarie. Infine, sono previste alcune norme finalizzate ad incentivare i processi di ristrutturazione aziendale delle società conferitarie.

In considerazione della complessità delle materie trattate, il disegno di legge prevede, all'articolo 1 (non modificato dalla Commissione), l'utilizzo dello strumento della delega legislativa da esercitare entro 120 giorni dalla data dell'entrata in vigore della futura legge. In particolare, i decreti legislativi dovranno avere per oggetto: a) il regime, anche tributario, degli enti conferenti (le fondazioni bancarie); b) il regime fiscale dei trasferimenti delle partecipazioni detenute, sia direttamente che indirettamente, dalle fondazioni bancarie in società bancarie a seguito dei conferimenti effettuati ai sensi della legge n. 218 del 1990; c) il regime civilistico e fiscale dello scorporo di taluni cespiti appartenenti alle società bancarie conferitarie, in seguito ai conferimenti ricevuti sempre in base alla «legge Amato»; d) una nuova disciplina fiscale volta a favorire una più completa ristrutturazione del sistema bancario.

L'articolo 2, modificato invece dalla Commissione, contiene i principi ed i criteri direttivi cui il Governo dovrà conformarsi nell'esercizio della delega per definire il regime civilistico degli enti conferenti.

Nel comma 1, lettera a), si stabilisce che gli enti perseguono esclusivamente scopi di utilità sociale, fermi restando compiti e funzioni attribuiti dalla legge ad altre istituzioni. La Commissione, con un emendamento, ha aggiunto a tali scopi anche quello di promozione dello sviluppo economico, raccogliendo una delle indicazioni del Presidente del CNEL volta a valorizzare il ruolo delle fondazioni bancarie nel sostegno allo sviluppo economico delle comunità locali.

Alla lettera b) si prevede che gli enti debbano devolvere ai fini statutari, nei settori indicati nella successiva lettera d), una parte pari almeno alla metà del proprio reddito e non inferiore ad un limite minimo stabilito, ai sensi della lettera i). La Commissione, con un emendamento, ha specificato che la parte di reddito in questione è quella al netto delle spese di funzionamento, degli oneri fiscali e degli accantonamenti e riserve obbligatori, così condividendo un suggerimento del Presidente dell'ACRI, volto a meglio specificare quale sia tale quota di reddito, da considerarsi appunto al netto dei suddetti elementi di costo. Il criterio di delega in questione prevede altresì che gli enti debbano destinare le ulteriori disponibilità ad eventuali altri fini statutari nonchè al reinvestimento e ad accantonamenti e riserve facoltativi (questi ultimi con un emendamento approvato dalla Commissione), ovvero ad altre erogazioni previste da specifiche norme di legge con divieto di distribuzione o assegnazione, sotto qualsiasi forma, di utili agli associati, agli amministratori, ai fondatori ed ai dipendenti.

La lettera c) stabilisce che gli enti debbano operare secondo principi di economicità della gestione e, fermo rimanendo il valore di conservazione del patrimonio, lo impieghino in modo da ottenerne una adeguata redditività, anche attraverso la diversificazione degli investimenti ed il conferimento, ai fini della gestione patrimoniale, di incarichi a soggetti autorizzati; per le operazioni di dismissione si dovranno adottare modalità idonee a garantire la trasparenza, l'equità e, con un emendamento approvato dalla Commissione, anche la congruità.

La lettera d) consente alle fondazioni di esercitare, con contabilità separate, imprese direttamente strumentali ai fini statutari, esclusivamente nei settori della ricerca scientifica, dell'istruzione, dell'arte, della conservazione e valorizzazione dei beni culturali e ambientali, della sanità e dell'assistenza alle categorie sociali deboli e detenere partecipazioni di controllo in

enti e società che abbiano per oggetto esclusivo l'esercizio di tali imprese.

Le lettere e) ed f), non modificate, attengono, rispettivamente, alla tenuta dei libri e delle scritture contabili, alla redazione del bilancio di esercizio, nonchè all'imputazione direttamente al patrimonio netto delle plusvalenze e minusvalenze da realizzo.

Alla lettera g), si dispone che gli statuti delle fondazioni prevedano distinti organi di indirizzo, di amministrazione e di controllo composti da persone in possesso di requisiti di onorabilità e che vengano fissati specifici requisiti di professionalità, nonchè le ipotesi di incompatibilità per coloro che ricoprono i rispettivi incarichi e assicurando nell'ambito dell'organo di indirizzo comunque (e questa è una modifica apportata dalla Commissione che ha sostituito la parola originaria «anche») la rappresentanza del territorio e l'apporto di personalità che per preparazione ed esperienza possano efficacemente contribuire al perseguimento dei fini istituzionali.

La Commissione ha poi introdotto, con la lettera h), un ulteriore criterio di delega, con il quale si prevede che la carica di consigliere di amministrazione dell'ente conferente sia incompatibile con la carica di consigliere di amministrazione della società conferitaria.

La lettera i) prevede un'autorità di vigilanza sulle fondazioni, la quale ha il compito di verificare il rispetto dello statuto della fondazione e della legge, la sana e prudente gestione, la redditività del patrimonio e l'effettiva tutela degli interessi contemplati negli statuti. A tal fine, essa autorizza le operazioni di trasformazione e concentrazione, approva le modifiche statutarie, sentiti gli interessati può sciogliere gli organi di amministrazione e di controllo per gravi irregolarità nella gestione e, nei casi di impossibilità di raggiungimento dei fini statuari, può disporre la liquidazione dell'ente. Con un emendamento approvato dalla Commissione, l'autorità di vigilanza non determina più, con riferimento ad un periodo triennale, il limite minimo di reddito in

relazione al patrimonio, basato prevalentemente sul rapporto tra dividendi e patrimonio netto del settore bancario, da destinare a fini statuari; sarà invece il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica a determinare, con riferimento a periodi annuali, sentite le organizzazioni rappresentative delle fondazioni, un limite minimo di reddito in relazione al patrimonio. Nella citata lettera i) si prevede poi espressamente che le funzioni dell'autorità di vigilanza siano esercitate dal Ministro del tesoro fino all'entrata in vigore della nuova disciplina dell'autorità di controllo sulle persone giuridiche di cui al titolo II del libro primo del codice civile ed anche successivamente, finchè ciascun ente rimarrà titolare di partecipazioni di controllo, diretto o indiretto, in società bancarie, ovvero concorrerà al controllo, diretto o indiretto, di dette società attraverso la partecipazione a patti di sindacato o accordi di qualunque tipo.

La lettera l) prevede l'obbligo degli enti conferenti di adeguare i propri statuti alle disposizioni dettate dai decreti legislativi entro 180 giorni dall'entrata in vigore dei decreti stessi; con l'approvazione delle relative modifiche statutarie gli enti diventeranno persone giuridiche private con piena autonomia statutaria e gestionale.

Con il criterio di cui alla lettera m), introdotta con un emendamento dalla Commissione, le fondazioni bancarie sono incluse tra i soggetti abilitati a partecipare al capitale della Banca d'Italia, qualora abbiano provveduto alle modifiche statutarie previste nel comma 1; tale modifica è stata specificamente suggerita dal Governatore della Banca d'Italia nel corso di una delle audizioni, poichè le fondazioni bancarie costituiscono la categoria che più direttamente deriva, per le finalità sociali, dalle persone giuridiche originariamente ammesse a detenere il capitale dell'Istituto di emissione.

Il comma 2 prevede, infine, alle lettere a) e b), alcune facoltà per le fondazioni che abbiano provveduto alle modifiche statutarie, sempre previste dal comma 1.

L'articolo 3, non modificato dalla Commissione, individua i principi ed i criteri direttivi a cui il Governo dovrà attenersi nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, con riferimento specifico al regime tributario degli enti conferenti.

Si tratta di un articolo tecnicamente assai complesso che, in sostanza, alla lettera a), assoggetta ad un trattamento agevolato ai fini IRPEG le fondazioni bancarie e prevede anche le condizioni per il mantenimento dello stesso. L'articolo in questione attribuisce inoltre alle fondazioni (lettera b), la qualifica di enti non commerciali e conferisce loro (lettera c) un credito d'imposta sui dividendi in misura non superiore all'imposta dovuta sui dividendi medesimi; stabilisce (lettera d) l'armonizzazione della disciplina delle imposte applicabili agli atti a titolo gratuito in favore degli enti conferenti con le disposizioni di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, riguardante le ONLUS e gli enti non commerciali.

L'articolo 4 concerne i principi ed i criteri direttivi ai quali il Governo dovrà attenersi in ordine al regime fiscale dei trasferimenti delle partecipazioni possedute dagli enti conferenti in società bancarie. Anche quest'articolo risulta tecnicamente assai complesso e disciplina, alla lettera a), l'esenzione per le plusvalenze da trasferimento di titoli; alla lettera b), la perdita della qualifica di ente non commerciale per la mancata cessione delle partecipazioni di controllo nelle società bancarie entro il termine dei quattro anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi. Tale norma costituisce la misura più rilevante per incentivare le dismissioni delle partecipazioni bancarie. A tal proposito, la Commissione, riferendosi al concetto di partecipazione di controllo, ha modificato il riferimento a quello «diretto o indiretto» con l'altro: «di cui all'articolo 2359, primo comma, del codice civile». Alla successiva lettera c), si prevede poi l'estensione dell'ambito di applicazione dell'agevolazione prevista alla lettera a), cioè la non imponibilità delle plusvalenze realizzate mediante trasferimen-

to di titoli, anche alla società nella quale l'ente abbia conferito la partecipazione bancaria.

L'articolo 5 individua i principi ed i criteri direttivi ai quali il Governo deve attenersi ai fini della disciplina civilistica e fiscale dello scorporo dei beni appartenenti alle banche e compresi nel loro patrimonio, a seguito dei conferimenti bancari effettuati, ai sensi della «legge Amato», dagli enti conferenti. Le disposizioni traggono origine dal fatto che attualmente per alcune società bancarie si registra una situazione di eccessiva patrimonializzazione a causa della rilevante quantità di beni ricevuti a seguito dei conferimenti della citata «legge Amato», la quale si ripercuote negativamente nel calcolo degli indici di redditività bancaria, svalutandone il valore (ad esempio il rapporto tra utile netto e patrimonio). Il problema si pone in termini particolarmente rilevanti per quanto concerne i beni e le partecipazioni che sono state conferite alle società bancarie, ma che non attengono direttamente all'esercizio della loro attività. L'articolo 5 intende quindi agevolare fiscalmente l'eliminazione dei cespiti presenti nel patrimonio delle banche per consentire loro di recuperare redditività.

Più in particolare, il comma 1 prevede la neutralità fiscale dello scorporo di beni della società bancaria; il comma 2 tratta degli scorpori mediante assegnazione dei beni all'ente o alla società conferente; il comma 3 contiene ipotesi di liquidazione della società *holding*; il comma 4 si sofferma sulla disciplina civilistica dello scorporo; mentre il comma 5 consente, entro certi limiti, alle società bancarie di imputare al patrimonio netto le minusvalenze eventualmente derivanti dalla valutazione dei beni non strumentali e delle partecipazioni non strumentali.

L'articolo 6, anch'esso non modificato dalla Commissione, contiene i criteri ai quali il Governo dovrà attenersi nell'emanazione di disposizioni per la disciplina delle operazioni di ristrutturazione nel set-

tore bancario. Le norme contenute in tale articolo attuano il principio di delega della lettera d) dell'articolo 1, la quale prevede «una nuova disciplina fiscale volta a favorire una più completa ristrutturazione del settore bancario». Le disposizioni in questione hanno un ambito di applicazione più ampio rispetto a quello degli articoli precedenti, i quali sostanzialmente riguardano le fondazioni bancarie nei loro rapporti con le società direttamente o indirettamente partecipate a seguito dei conferimenti effettuati in base alla «legge Amato». Le norme dell'articolo 6 sono invece genericamente dirette ad incentivare la ristrutturazione del settore bancario. In particolare, la lettera a) prevede una tassazione agevolata delle operazioni di fusione, scissione e conferimento bancario; la lettera b) una tassazione agevolata delle acquisizioni di partecipazioni e di controllo di banche; la lettera c) il trattamento dei disavanzi da fusioni e scissioni; la lettera d) consente l'opzione per l'imposizione sostitutiva nei casi di cessioni di aziende o di partecipazioni di controllo e collegamento; la lettera e) tratta dei casi di dilazione di pagamento ed agevolazioni ai fini di altre imposte, mentre la lettera f) prevede il coordinamento delle disposizioni previste negli articoli 5 e 6 con altre disposizioni di carattere fiscale.

L'articolo 7, introdotto con un emendamento dalla Commissione, attribuisce al Governo una delega per definire il regime fiscale del trasferimento delle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera m), secondo criteri di neutralità fiscale, tenendo conto, per gli enti conferenti, anche del patrimonio, dell'ambito territoriale di operatività nonché della parte di reddito che essi prevedono di devolvere ai fini statuari.

L'articolo 8, infine, concerne la copertura finanziaria e non è stato modificato dalla Commissione.

La positiva conclusione dell'esame della legge sulle fondazioni bancarie nella Commissione finanze e tesoro del Senato consente ora di vedere più vicino il termine del suo lungo *iter* parlamentare.

La Commissione ha svolto un eccellente lavoro. Il già apprezzabile testo pervenuto dalla Camera è stato integrato con proposte che ne hanno ulteriormente arricchito i contenuti, come testimonia la larghissima maggioranza che si è realizzata nel voto finale.

Sono importanti le integrazioni apportate al fine di meglio assecondare il processo di privatizzazione delle banche possedute dalle fondazioni, per ottimizzare il rendimento e la redditività delle fondazioni stesse per una maggiore quantità di risorse disponibili da destinare alle attività istituzionali, in campi di estrema rilevanza quali la ricerca scientifica, la sanità, i beni culturali, il terzo settore, nonché per la promozione dello sviluppo. Rilevante inoltre è l'aver approvato la norma che consente alle fondazioni la facoltà di assumere quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia.

L'arretratezza del sistema bancario italiano rispetto ai suoi competitori esteri, che è in via di superamento, impone di dare nuovo impulso al processo di ristrutturazione, per cui è indispensabile porsi l'obiettivo, nel momento in cui l'Italia entra nell'Unione monetaria europea, di più stabili assetti proprietari delle banche, che garantiscano, anche con l'approvazione del provvedimento all'esame del Parlamento, maggiore efficienza e competitività al sistema creditizio nazionale.

Su conforme mandato della Commissione, propongo quindi all'Assemblea di approvare il disegno di legge n. 3158 con le modifiche apportate e di considerare conseguentemente assorbiti i disegni di legge nn. 863 e 2588.

ANGIUS, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: VILLONE)

sui disegni di legge nn. 3158, 863, 2588

12 maggio 1998

La Commissione, esaminati congiuntamente i disegni di legge, per quanto di competenza, esprime parere favorevole, a condizione, al fine di assicurare la conformità agli articoli 3, 76, 95 e 97 della Costituzione, che la delega legislativa di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *h*), del disegno di legge n. 3158, non sia configurata come tendente all'istituzione di una nuova autorità e che non siano introdotte deroghe ingiustificate e irrazionali alla normativa generale.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: FERRANTE)

sul disegno di legge n. 3158 e su emendamenti

8 ottobre 1998

La Commissione, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta sul testo del disegno di legge. Esprime, inoltre, parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che sugli emendamenti: 2.1 (limitatamente alla lettera *m*), 2.2 (limitatamente alla lettera *h*), 2.108, 3.2, 3.4, 3.5, 3.8, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24, 3.25, 3.26, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.10, 4.12, 6.1, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, 6.19, 6.20, 6.21, 6.22, 6.23, 6.24, 6.25, 6.26, 6.0.1, 6.0.2, 6.0.3, 6.0.4, 7.1, 2.53, 2.54, 2.58, 2.59, 2.133, 3.7, 3.9, 5.2, 5.3, 5.4, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.12, 6.13, 7.0.1, 7.2, 3.10, 3.11, 3.12 e 5.1, sui quali il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

su ulteriori emendamenti

4 novembre 1998

La Commissione, esaminati gli emendamenti 2.1000 e 6.0.2000, per quanto di competenza, esprime parere di nulla osta.

DISEGNO DI LEGGE N. 3158

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Delega al Governo per il riordino della disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti, di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e della disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria

Art. 1.

(Ambito della delega)

1. Il Governo è delegato ad emanare, sentite le competenti Commissioni parlamentari, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi per oggetto:

a) il regime, anche tributario, degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, coordinando le norme vigenti nelle stesse materie ed apportando alle medesime le integrazioni e le modificazioni necessarie al predetto coordinamento;

b) il regime fiscale dei trasferimenti delle partecipazioni dagli stessi enti detenute, direttamente o indirettamente, in società bancarie per effetto dei conferimenti previsti dalla legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni, e dalla legge 26 novembre 1993, n. 489, e successive modificazioni e integrazioni;

c) il regime civilistico e fiscale dello scorporo, mediante scissione o retrocessione, di taluni cespiti appartenenti alle società conferitarie, già compresi nei conferimenti effettuati ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni, e della legge 26 novembre

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Delega al Governo per il riordino della disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti, di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e della disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria

Art. 1.

*(Ambito della delega)**Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

1993, n. 489, e successive modificazioni e integrazioni;

d) una nuova disciplina fiscale volta a favorire una più completa ristrutturazione del settore bancario.

Art. 2.

(Regime civilistico degli enti)

1. Nel riordinare la disciplina degli enti di cui alla lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 1 si deve prevedere che essi:

a) perseguono esclusivamente scopi di utilità sociale, fermi restando compiti e funzioni attribuiti dalla legge ad altre istituzioni;

b) devolvono ai fini statutarî nei settori di cui alla lettera *d)* una parte di reddito non inferiore al limite minimo stabilito ai sensi della lettera *h)* e comunque non inferiore alla metà, destinando le ulteriori disponibilità ad eventuali altri fini statutarî, al reinvestimento, all'accantonamento e a riserva ovvero alle altre erogazioni previste da specifiche norme di legge, con divieto di distribuzione o assegnazione, sotto qualsiasi forma, di utili agli associati, agli amministratori, ai fondatori e ai dipendenti;

c) operano secondo principi di economicità della gestione e, fermo l'obiettivo di conservazione del valore del patrimonio, lo impiegano in modo da ottenerne un'adeguata redditività rispetto al patrimonio stesso, anche attraverso la diversificazione degli investimenti ed il conferimento, ai fini della gestione patrimoniale, di incarichi a soggetti autorizzati, dovendosi altresì adottare per le operazioni di dismissione modalità idonee a garantire la trasparenza e l'equità;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 2.

(Regime civilistico degli enti)

1. *Identico:*

a) perseguono esclusivamente scopi di utilità sociale **e di promozione dello sviluppo economico**, fermi restando compiti e funzioni attribuiti dalla legge ad altre istituzioni;

b) devolvono ai fini statutarî nei settori di cui alla lettera *d)* una parte di reddito, **al netto delle spese di funzionamento, degli oneri fiscali e degli accantonamenti e riserve obbligatori**, non inferiore al limite minimo stabilito ai sensi della lettera *i)* e comunque non inferiore alla metà, destinando le ulteriori disponibilità ad eventuali altri fini statutarî, al reinvestimento, **ad accantonamenti e riserve facoltativi** ovvero alle altre erogazioni previste da specifiche norme di legge, con divieto di distribuzione o assegnazione, sotto qualsiasi forma, di utili agli associati, agli amministratori, ai fondatori e ai dipendenti;

c) operano secondo principi di economicità della gestione e, fermo l'obiettivo di conservazione del valore del patrimonio, lo impiegano in modo da ottenerne un'adeguata redditività rispetto al patrimonio stesso, anche attraverso la diversificazione degli investimenti ed il conferimento, ai fini della gestione patrimoniale, di incarichi a soggetti autorizzati, dovendosi altresì adottare per le operazioni di dismissione modalità idonee a garantire la trasparenza, **la congruità** e l'equità;

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

d) possono esercitare, con contabilità separate, imprese direttamente strumentali ai fini statutari, esclusivamente nei settori della ricerca scientifica, dell'istruzione, dell'arte, della conservazione e valorizzazione dei beni culturali e ambientali, della sanità e dell'assistenza alle categorie sociali deboli, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente per i singoli settori, e detenere partecipazioni di controllo in enti e società che abbiano per oggetto esclusivo l'esercizio di tali imprese;

e) tengono i libri e le scritture contabili, redigono il bilancio di esercizio e la relazione sulla gestione, anche con riferimento alle singole erogazioni effettuate nell'esercizio, secondo le disposizioni del codice civile relative alle società per azioni, in quanto applicabili, e provvedono a rendere pubblici il bilancio e la relazione;

f) possono imputare direttamente al patrimonio netto le plusvalenze e le minusvalenze da realizzo, anche parziale, o da valutazione delle partecipazioni nella società bancaria o nella società nella quale l'ente abbia eventualmente conferito, in tutto o in parte, la partecipazione bancaria, escludendo che le eventuali perdite derivanti da realizzo delle predette partecipazioni, nonché le eventuali minusvalenze derivanti dalla valutazione delle stesse, costituiscano impedimento a ulteriori erogazioni effettuate secondo le finalità istituzionali dell'ente;

g) prevedono nei loro statuti distinti organi di indirizzo, di amministrazione e di controllo, composti da persone in possesso di requisiti di onorabilità, fissando specifici requisiti di professionalità e ipotesi di incompatibilità per coloro che ricoprono i rispettivi incarichi e assicurando, nell'ambito dell'organo di indirizzo, anche la rappresentanza del territorio e l'apporto di personalità che per preparazione ed esperienza possano efficacemente contribuire al perseguimento dei fini istituzionali. Per quanto riguarda le fondazioni la cui operatività è territorial-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

d) *identica*;

e) *identica*;

f) *identica*;

g) prevedono nei loro statuti distinti organi di indirizzo, di amministrazione e di controllo, composti da persone in possesso di requisiti di onorabilità, fissando specifici requisiti di professionalità e ipotesi di incompatibilità per coloro che ricoprono i rispettivi incarichi e assicurando, nell'ambito dell'organo di indirizzo, **comunque** la rappresentanza del territorio e l'apporto di personalità che per preparazione ed esperienza possano efficacemente contribuire al perseguimento dei fini istituzionali. Per quanto riguarda le fondazioni la cui operatività è

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

mente delimitata in ambito locale dai rispettivi statuti, verrà assicurata la presenza negli organi collegiali di una rappresentanza non inferiore al cinquanta per cento di persone residenti da almeno tre anni nei territori stessi;

h) sono sottoposti ad un'autorità di vigilanza la quale verifica il rispetto della legge e dello statuto, la sana e prudente gestione, la redditività del patrimonio e l'effettiva tutela degli interessi contemplati negli statuti. A tal fine autorizza le operazioni di trasformazione e concentrazione; approva le modifiche statutarie; **determina, con riferimento ad un periodo triennale, un limite minimo di reddito in relazione al patrimonio, basato prevalentemente sul rapporto fra dividendi e patrimonio netto del settore bancario, da destinare ai fini statutari;** sentiti gli interessati può sciogliere gli organi di amministrazione e di controllo per gravi e ripetute irregolarità nella gestione e, nei casi di impossibilità di raggiungimento dei fini statutari, può disporre la liquidazione dell'ente. Fino all'entrata in vigore della nuova disciplina dell'autorità di controllo sulle persone giuridiche di cui al titolo II del libro primo del codice civile, ed anche successivamente, finchè ciascun ente rimarrà titolare di partecipazioni di controllo, diretto o indiretto, in società bancarie ovvero concorrerà al controllo, diretto o indiretto, di dette società attraverso la partecipazione a patti di sindacato o accordi di qualunque tipo, le funzioni suddette sono esercitate dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Saranno altresì emanate disposizioni di coordinamento con la disciplina relativa alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

territorialmente delimitata in ambito locale dai rispettivi statuti, verrà assicurata la presenza negli organi collegiali di una rappresentanza non inferiore al cinquanta per cento di persone residenti da almeno tre anni nei territori stessi;

***h)* prevedono che la carica di consigliere di amministrazione dell'ente conferente sia incompatibile con la carica di consigliere d'amministrazione della società conferitaria;**

i) sono sottoposti ad un'autorità di vigilanza la quale verifica il rispetto della legge e dello statuto, la sana e prudente gestione, la redditività del patrimonio e l'effettiva tutela degli interessi contemplati negli statuti. A tal fine autorizza le operazioni di trasformazione e concentrazione; approva le modifiche statutarie; sentiti gli interessati può sciogliere gli organi di amministrazione e di controllo per gravi e ripetute irregolarità nella gestione e, nei casi di impossibilità di raggiungimento dei fini statutari, può disporre la liquidazione dell'ente. **Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica determina, con riferimento a periodi annuali, sentite le organizzazioni rappresentative delle fondazioni, un limite minimo di reddito in relazione al patrimonio.** Fino all'entrata in vigore della nuova disciplina dell'autorità di controllo sulle persone giuridiche di cui al titolo II del libro primo del codice civile, ed anche successivamente, finchè ciascun ente rimarrà titolare di partecipazioni di controllo, diretto o indiretto, in società bancarie ovvero concorrerà al controllo, diretto o indiretto, di dette società attraverso la partecipazione a patti di sindacato o accordi di qualunque tipo, le funzioni suddette sono esercitate dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Saranno altresì emanate disposizioni di coordinamento con la disciplina relativa alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale;

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

i) provvedono ad adeguare gli statuti alle disposizioni dettate dai decreti legislativi previsti dalla presente legge entro centotanta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti stessi; con l'approvazione delle relative modifiche statutarie gli enti diventano persone giuridiche private con piena autonomia statutaria e gestionale.

2. Gli enti che abbiano provveduto alle modificazioni statutarie previste dal comma 1 possono, anche in deroga a disposizioni di legge o di statuto:

a) convertire, previa deliberazione dell'assemblea della società bancaria partecipata, le azioni ordinarie, dagli stessi detenute direttamente o indirettamente a seguito dei conferimenti di cui al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e successive modificazioni, in azioni delle stesse società privilegiate nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale sociale e senza diritto di voto nell'assemblea ordinaria. Le azioni con voto limitato non possono superare la metà del capitale sociale;

b) emettere, previa deliberazione dell'assemblea della società bancaria partecipata, titoli di debito convertibili in azioni ordinarie delle predette società bancarie, dagli stessi detenute direttamente o indirettamente, ovvero dotati di cedole rappresentative del diritto all'acquisto delle medesime azioni.

Art. 3.

(Regime tributario degli enti)

1. Il riordino della disciplina tributaria degli enti di cui alla lettera *a)* del comma 1

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

l) *identica;*

m) **sono inclusi tra i soggetti di cui all'articolo 20, terzo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, qualora abbiano provveduto alle modificazioni statutarie previste dal presente comma.**

2. *Identico.*

Art. 3.

(Regime tributario degli enti)

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

dell'articolo 1 è informato ai seguenti criteri e principi direttivi:

a) attribuzione del regime previsto dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, a condizione che gli enti, se di natura non commerciale, abbiano perseguito o perseguano i fini previsti dall'articolo 12 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e successive modificazioni, ovvero operino in misura prevalente, dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, nei settori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *d*); il possesso di partecipazione di controllo, diretto o indiretto, nella società bancaria conferitaria o nella società nella quale l'ente ha conferito in tutto o in parte la partecipazione bancaria nel periodo indicato alla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 4 non fa venir meno il requisito della prevalenza;

b) a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, qualificazione degli enti conferenti quali enti non commerciali ai sensi dell'articolo 87, comma 1, lettera *c*), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche se perseguono le finalità statutarie con le modalità previste dalla lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 2 della presente legge, sempre che, dopo il termine del periodo previsto al comma 1, lettera *a*), dell'articolo 4, nel corso del quale sui relativi redditi si applica l'aliquota ordinaria, non siano titolari di diritti reali su beni immobili diversi da quelli strumentali per le attività direttamente esercitate dall'ente medesimo o da imprese, enti o società strumentali di cui al predetto comma 1, lettera *d*), dell'articolo 2. La titolarità di diritti reali su beni immobili acquisita a titolo gratuito è priva di rilievo, ai fini precedentemente indicati, per la durata di due anni dall'acquisto;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

c) godimento del credito d'imposta sui dividendi in misura non superiore all'imposta dovuta sui dividendi medesimi;

d) armonizzazione della disciplina delle imposte applicabili agli atti a titolo gratuito in favore degli enti conferenti di cui al presente articolo con le disposizioni di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

Art. 4.

(Regime fiscale dei trasferimenti delle partecipazioni bancarie)

1. Il riordino del regime fiscale dei trasferimenti di cui alla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 1 è informato ai seguenti criteri e princìpi direttivi:

a) non tassabilità dell'ente conferente riguardo alle plusvalenze derivanti dal trasferimento dei titoli di debito di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *b*), nonché delle azioni detenute nella società bancaria conferitaria ovvero nella società nella quale l'ente ha conferito in tutto o in parte la partecipazione bancaria, a condizione che detto trasferimento sia effettuato entro la fine del quarto anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 1;

b) perdita, ai fini tributari, della qualifica di ente non commerciale e cessazione dell'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 3 qualora, allo scadere del termine previsto dalla lettera *a*) del presente comma, risulti ancora posseduta una partecipazione di controllo diretto o indiretto nelle società di cui alla medesima lettera *a*);

c) applicazione del regime fiscale previsto dalla lettera *a*) del presente comma anche nei confronti della società nella quale l'ente ha conferito, per effetto di operazioni richiamate alla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 1, in tutto o in parte la parteci-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 4.

(Regime fiscale dei trasferimenti delle partecipazioni bancarie)

1. *Identico:*

a) *identica;*

b) perdita, ai fini tributari, della qualifica di ente non commerciale e cessazione dell'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 3 qualora, allo scadere del termine previsto dalla lettera *a*) del presente comma, risulti ancora posseduta una partecipazione di controllo **ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, del codice civile** nelle società di cui alla medesima lettera *a*);

c) *identica.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

pazione bancaria con riguardo alle plusvalenze derivanti dal trasferimento delle azioni detenute nella medesima società bancaria conferitaria.

Art. 5.

(Regime fiscale degli scorpori)

1. Il regime fiscale dello scorporo di cui alla lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 1 prevede la neutralità fiscale dell'apporto di beni immobili a favore di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 86, e successive modificazioni e integrazioni, ovvero delle scissioni, anche parziali, se operate, nel rispetto delle condizioni previste dal comma 1, lettera *b*), dell'articolo 3, a favore di società controllate dall'ente, dalla società conferente ovvero dalla società nella quale l'ente ha conferito in tutto o in parte la partecipazione bancaria, sempre che l'apporto o la scissione abbiano per oggetto beni non strumentali nonchè partecipazioni non strumentali ai sensi dell'articolo 59 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ricevuti a seguito dei conferimenti effettuati ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni, e della legge 26 novembre 1993, n. 489, e successive modificazioni e integrazioni. Il medesimo regime si applica altresì agli apporti di beni immobili a favore di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi posti in essere dall'ente conferente per conformarsi al disposto del comma 1, lettera *b*), dell'articolo 3, nonchè alle permutate di beni immobili di proprietà dell'ente con beni o titoli della società bancaria conferitaria, sempre che i primi risultino già direttamente utilizzati dalla società bancaria e l'operazione sia posta in essere dall'ente conferente allo scopo

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 5.

(Regime fiscale degli scorpori)

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

di conformarsi al disposto del comma 1, lettera *b*), dell'articolo 3.

2. Gli scorpori di beni e partecipazioni non strumentali di cui al comma 1 possono essere attuati altresì nel rispetto delle condizioni previste dalla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 3, mediante assegnazione all'ente o alla società conferente di cui al comma 1 del presente articolo, ovvero tramite cessione diretta. In tali casi, il valore dei beni e delle partecipazioni assegnati o ceduti non concorre a formare la base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito, dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili. Le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa.

3. Con riferimento alle società nelle quali gli enti hanno conferito in tutto o in parte la partecipazione bancaria, l'assegnazione di cui al comma 2 a favore degli enti conferenti che detengono l'intero capitale delle società medesime può essere altresì realizzata mediante liquidazione delle stesse. Si applica lo stesso regime fiscale previsto al comma 2.

4. Il patrimonio netto delle società che procedono all'apporto di cui al comma 1 ovvero all'assegnazione di cui ai commi 2 e 3 è diminuito, in regime di neutralità fiscale, con le modalità previste dall'articolo 2445 del codice civile, di un importo pari al valore contabile dei beni apportati o assegnati. Le quote del fondo immobiliare sono direttamente attribuite all'ente, alla società conferente ovvero alla società nella quale l'ente ha conferito in tutto o in parte la partecipazione bancaria. I beni, le partecipazioni o quote ricevuti a seguito delle operazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non concorrono a formare il reddito dei soggetti che li ricevono e sono portati in diminuzione delle corrispondenti voci di bilancio formate a seguito dei conferimenti di cui al comma 1, lettera *c*), dell'articolo 1.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

5. Le società conferitarie indicate al comma 1, lettera *c*), dell'articolo 1, possono imputare al patrimonio netto le minusvalenze derivanti dalla valutazione dei beni e partecipazioni di cui al comma 1 del presente articolo, fino a concorrenza delle rivalutazioni effettuate in occasione delle operazioni di conferimento già effettuate ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni, e della legge 26 novembre 1993, n. 489, e successive modificazioni e integrazioni. L'imputazione non costituisce deroga agli articoli 61 e 66 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Art. 6.

(*Disciplina fiscale delle ristrutturazioni*)

1. La disciplina fiscale di cui alla lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 1 è informata ai seguenti criteri:

a) tassazione con l'aliquota ridotta del 12,5 per cento degli utili destinati ad una speciale riserva delle banche risultanti da operazioni di fusione ovvero beneficiarie di operazioni di scissione e conferimento, sempre che tali operazioni abbiano dato luogo a fenomeni di concentrazione; la tassazione ridotta spetta per un periodo non superiore a cinque anni dalla data di perfezionamento di tali operazioni ed ha ad oggetto un importo di utili complessivamente non superiore all'1,2 per cento della differenza fra la consistenza complessiva dei crediti e debiti delle aziende o complessi aziendali che hanno partecipato all'operazione di concentrazione e l'analogo aggregato della maggiore azienda o complesso aziendale che ha partecipato a tali operazioni; nel caso in cui la riserva sia distribuita entro il terzo anno dalla data di destinazione degli utili è applicata la tassazione ordi-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 6.

(*Disciplina fiscale delle ristrutturazioni*)

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

naria con accredito dell'imposta ridotta precedentemente assolta;

b) applicazione della disciplina di cui alla lettera a) alle banche che abbiano acquisito la partecipazione di controllo di altra banca, nonché per le operazioni di acquisizione da parte di un'unica società delle partecipazioni di controllo di una pluralità di banche partecipate; la tassazione ridotta spetta, nel primo caso, alla banca che ha acquisito la partecipazione di controllo e, nel secondo caso, a ciascuna banca interessata all'operazione, in misura proporzionale alla rispettiva consistenza complessiva dei crediti e dei debiti; la tassazione ridotta ha per oggetto un importo di utili complessivamente non superiore all'1,2 per cento della differenza fra la consistenza complessiva dei crediti e debiti delle banche interessate all'operazione e l'analogo aggregato della maggiore banca interessata all'operazione stessa;

c) possibilità di optare, in alternativa all'ordinario regime di neutralità fiscale dei disavanzi emergenti da operazioni di fusione e scissione, per l'applicazione di un'imposta sostitutiva con aliquota del 27 per cento, con conseguente riconoscimento fiscale dei valori iscritti; riconoscimento fiscale dei valori con cui viene imputato il disavanzo, anche senza l'applicazione dell'imposta sostitutiva, previa dimostrazione dell'avvenuto assoggettamento a tassazione del maggior valore delle partecipazioni da cui il disavanzo è derivato;

d) possibilità di optare, in alternativa al regime previsto dal testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per l'applicazione di un'imposta sostitutiva con la medesima aliquota prevista alla lettera c), sulle plusvalenze derivanti dalla cessione di aziende o di partecipazioni di controllo o collegamento di cui all'articolo 2359, primo comma, n. 1), e terzo comma, ultimo periodo, del codice civi-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

le, con riconoscimento fiscale dei relativi valori ovvero, ma nella sola ipotesi di conferimento in società, per la neutralità dell'operazione con mantenimento dei valori fiscali originari; possibilità, in quest'ultimo caso, di revocare l'opzione per la neutralità entro il quarto periodo di imposta successivo all'esecuzione del conferimento con assoggettamento ad imposta sostitutiva, con la medesima aliquota prevista alla lettera c), dei valori oggetto di conferimento e relativo riconoscimento fiscale;

e) previsione di particolari disposizioni volte ad evitare possibili effetti distorsivi in conseguenza dell'applicazione dei regimi sostitutivi di cui alle precedenti lettere; possibilità di introdurre criteri particolari di dilazione del pagamento dell'imposta sostitutiva; applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa e neutralità ai fini dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili;

f) coordinamento delle disposizioni previste nel presente articolo e nell'articolo 5 con quelle di cui al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, alla legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni, alla legge 25 gennaio 1994, n. 86, e successive modificazioni e integrazioni, e al decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, nonché ai decreti legislativi 8 ottobre 1997, n. 358, 18 dicembre 1997, n. 466, e 18 dicembre 1997, n. 467.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 7.

(Partecipazioni al capitale della Banca d'Italia)

1. Il regime fiscale di trasferimento delle quote di partecipazione al capitale

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 7.

(*Copertura finanziaria*)

1. Alle minori entrate derivanti dalla presente legge, valutate in lire 80 miliardi annue a decorrere dal 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

della Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera m), viene determinato dal Governo secondo criteri di neutralità fiscale, con decreto legislativo da emanare, sentite le competenti Commissioni parlamentari, entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenendo conto, per gli enti di cui alla presente legge, anche del patrimonio, dell'ambito territoriale di operatività nonchè della parte di reddito che essi prevedono di devolvere ai fini statuari.

Art. 8.

(*Copertura finanziaria*)

Identico.

DISEGNO DI LEGGE N. 863

D'INIZIATIVA DEL SENATORE DEBENEDETTI

TITOLO I

DEFINIZIONI E FINALITÀ

Art. 1.

(Definizioni)

1. Nella presente legge l'espressione:

a) «ente conferente» indica quel soggetto che, ai sensi di quanto previsto dalla legge 30 luglio 1990, n. 218, e dal decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, abbia effettuato trasformazioni, fusioni o conferimenti tali da comportare, in qualsiasi forma dette operazioni siano state realizzate, la costituzione o la creazione di una o più società conferitarie, nelle quali l'ente conferente detenga direttamente o indirettamente una partecipazione;

b) «mercati regolamentati» indica i mercati di cui all'articolo 20 della legge 2 gennaio 1991, n. 1;

c) «proventi» indica tutti i corrispettivi in denaro ricevuti dagli enti conferenti in seguito alla dismissione delle partecipazioni nelle società conferitarie o nelle società di partecipazione, così come previsto dalla presente legge, inclusi, fra gli altri, i corrispettivi per la vendita di azioni, di diritti di opzione sulle azioni e di ogni altro valore mobiliare, anche non quotato, di cui all'articolo 18-bis del decreto-legge 8 aprile 1994, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1994 n. 216, e successive modificazioni;

d) «società conferitaria» indica la società a favore della quale, ai sensi di quanto

previsto dalla legge 30 luglio 1990, n. 218, e dal decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e in qualunque forma l'operazione sia stata realizzata, l'ente conferente abbia conferito l'azienda bancaria;

e) «società di partecipazione» indica la società alla quale l'ente conferente abbia eventualmente conferito o comunque trasferito, in tutto o in parte, la propria partecipazione nella società conferitaria e nella quale lo stesso ente conferente detiene, anche indirettamente, una partecipazione;

f) «unico acquirente» indica un soggetto, persona fisica o giuridica, il soggetto controllante ed i soggetti controllati da un unico controllante, ovvero comunque più soggetti che partecipano ad accordi o patti di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 18 febbraio 1992, n. 149, come sostituito dall'articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994 n. 474;

g) «controllo» indica, anche ai fini della nozione di «soggetto controllante» e «soggetto controllato», la situazione definita all'articolo 23 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

Art. 2.

(Finalità)

21. Scopo della presente legge è favorire lo sviluppo e l'incremento da parte degli enti conferenti della propria attività nell'ambito specifico delle finalità ad essi assegnate, consistenti nell'intervento in settori di interesse pubblico e di utilità sociale, attraverso la diversificazione del rischio di investimento del patrimonio e la progressiva riduzione delle loro partecipazioni nelle società conferitarie e nelle società di partecipazione.

2. Le finalità della presente legge verranno perseguite anche attraverso forme di azionariato popolare, nel rispetto del

radicamento nel proprio territorio degli enti interessati.

TITOLO II

DISMISSIONE DELLE PARTECIPAZIONI DEGLI ENTI CONFERENTI

Art. 3.

(Obbligo di dismissione)

1. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ciascun ente conferente dovrà procedere alla dismissione delle partecipazioni in società conferitarie o in società di partecipazione comprese nel proprio patrimonio, secondo quanto previsto dalla presente legge.

2. Al fine di cui al comma 1, l'ente conferente, qualora possieda partecipazioni in una sola società conferitaria o in una sola società di partecipazione, deve, entro il termine di cui al medesimo comma 1, trasferire incondizionatamente a terzi le proprie partecipazioni e tutti i relativi diritti nella società conferitaria ovvero nella società di partecipazione, potendo conservare una partecipazione, diretta o indiretta, che non ecceda il 15 per cento del capitale del soggetto partecipato o dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria o in quella straordinaria.

3. L'ente conferente, qualora possieda partecipazioni in diverse società conferitarie o in diverse società di partecipazione, deve, entro il termine di cui al comma 1, trasferire incondizionatamente a terzi dette partecipazioni, potendo conservare una o più partecipazioni, dirette o indirette, in società conferitarie o società di partecipazione, eventualmente anche diverse rispetto a quelle originariamente possedute, ciascuna non eccedente il 15 per cento del capitale o del capitale o dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria o straordinaria di ognuno dei soggetti partecipati.

4. Il termine di cui al comma 1 è prorogato per un periodo massimo di tre mesi qualora alla sua scadenza ricorrano entrambe le seguenti condizioni:

a) che l'ente conferente sia titolare di una partecipazione nella società conferitaria o nella società di partecipazione non attributiva del controllo;

b) che sia già stato stipulato dall'ente conferente un contratto di vendita delle partecipazioni eccedenti i limiti di cui ai commi 2 e 3, ma non sia stata ancora completata la procedura di autorizzazione da parte delle competenti Autorità di controllo ovvero che sia già stato autorizzato dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) il prospetto informativo dell'offerta pubblica che abbia per oggetto la vendita delle partecipazioni eccedenti i limiti di cui ai commi 2 e 3, ma non abbia ancora avuto inizio l'offerta stessa.

5. In caso di inadempimento di quanto previsto dal comma 1, gli enti conferenti inadempienti devono procedere, entro quattro mesi dalla scadenza del termine di cui al medesimo comma 1, alla dismissione della totalità delle partecipazioni comprese nei rispettivi patrimoni. In tal caso tali dismissioni sono realizzate esclusivamente mediante la procedura di cui all'articolo 11. Il termine di cui al presente comma è prorogabile fino a sei mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 1 qualora la CONSOB comunichi per iscritto all'ente conferente ed al Ministro del tesoro che, per ragioni di tempo dovute all'effettuazione degli adempimenti previsti dalle leggi applicabili, non è possibile procedere al completamento della procedura entro il predetto termine di quattro mesi.

6. Qualora anche l'obbligo di cui al comma 5 rimanesse inadempito, si procederà, ai sensi dell'articolo 25 del codice civile, allo scioglimento dell'organo amministrativo dell'ente conferente ed alla conseguente nomina di un commissario straordi-

nario, che provvederà a dare esecuzione a quanto previsto dal presente articolo.

Art. 4.

(Limiti all'esecuzione delle dismissioni)

1. Tranne che alle società conferenti e alle società di partecipazione, è fatto espresso divieto, a pena di nullità, agli altri enti conferenti, agli enti pubblici ed alle società partecipate, direttamente o indirettamente, dallo Stato o da altri enti pubblici in misura superiore al 15 per cento del capitale sociale o dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria o in quella straordinaria, di partecipare, direttamente o indirettamente tramite società controllate, fiduciarie o per interposta persona, in qualità di acquirenti, sottoscrittori o in altre forme analoghe, alle operazioni di dismissione delle partecipazioni di cui all'articolo 3.

2. Il divieto di cui al comma 1 si applica altresì:

a) agli amministratori degli enti conferenti;

b) agli amministratori delle società conferitarie e delle società di partecipazione;

c) agli amministratori delle società controllate, anche in forza di controllo congiunto con altro soggetto, dalle società conferitarie o dalle società di partecipazione ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;

d) ai coniugi ed ai parenti fino al quarto grado dei soggetti di cui alle lettere a), b) e c).

2. È fatto espresso divieto, a pena di nullità, agli enti conferenti di procedere alle dismissioni di cui all'articolo 3 mediante permuta, conferimenti di partecipazioni di aziende o di rami di azienda ovvero altre operazioni che non comportino la corresponsione di denaro o di titoli di Stato italiani o di altri Paesi membri dell'Unione europea da parte degli acquirenti.

Art. 5.

(Impiego dei proventi-riordino delle fondazioni)

1. In ottemperanza alle finalità previste dall'articolo 2, i proventi derivanti dalle dismissioni di cui all'articolo 3 devono essere investiti nel rispetto dei principi di riordino degli enti conferenti e diversificando gli investimenti.

2. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro cento giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il parere, da esprimersi entro il quarantacinquesimo giorno successivo alla richiesta, delle Commissioni parlamentari competenti, uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni intese a prevedere:

a) che le modifiche agli statuti degli enti conferenti per effetto della presente legge siano apportate entro centoventi giorni dall'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente articolo;

b) che gli enti conferenti non possano:

1) esercitare la gestione o il controllo di enti o società che esercitano attività imprenditoriale ai sensi dell'articolo 2082 del codice civile, ivi comprese le attività di impresa agricola, commerciale, industriale, di trasporto, finanziaria, creditizia ed assicurativa;

2) comunque detenere partecipazioni superiori al 15 per cento del capitale sociale o dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria o straordinaria di detti enti o società;

3) in ogni caso impiegare più del 10 per cento del proprio patrimonio in investimenti consistenti nella sottoscrizione nell'acquisto o comunque nell'assunzione di partecipazioni in detti enti o società;

c) che i fini dell'ente conferente siano quelli di interesse pubblico, di utilità sociale e di assistenza e tutela delle categorie sociali più deboli;

d) che l'attività degli enti conferenti debba svolgersi nei settori della ricerca scientifica, dell'arte, della sanità, dell'istruzione, dell'assistenza sociale, tenuto conto del contesto sociale, economico e culturale nel quale opera l'ente conferente stesso ed anche delle risorse disponibili onde evitare il rischio di una loro dispersione;

e) l'introduzione facoltativa dell'organo assembleare presso gli enti il cui statuto sia sprovvisto di tale organo e che, per tutti gli enti, la composizione di tale organo sia, entro novanta giorni dall'entrata in vigore delle modifiche agli statuti previste dai decreti legislativi di cui al presente articolo, assicurata:

1) per il 40 per cento da soggetti designati da associazioni riconosciute o fondazioni o enti equivalenti con sede nell'Unione europea operanti nei settori della ricerca scientifica, dell'istruzione, dell'arte, della sanità, dell'assistenza sociale, da ordini professionali;

2) per il 30 per cento dagli enti locali competenti per il territorio dove è presente l'ente conferente;

3) per il restante 30 per cento da soggetti cooptati dall'assemblea medesima. I componenti dell'assemblea, a qualunque titolo partecipanti all'assemblea stessa scadono dopo cinque anni e possono essere riconfermati per una sola volta. In sede di prima applicazione della presente legge tutti i componenti dell'assemblea degli enti o dell'organo equivalente degli enti stessi decadono alla fine dei novanta giorni che decorrono dall'entrata in vigore delle modifiche agli statuti previste alla lettera a) del comma 2 e possono essere confermati soltanto per un quinquennio;

f) che l'assemblea dei soci non possa modificare le finalità dell'ente e neppure deliberare lo scioglimento e la liquidazione dello stesso;

g) le modalità attraverso le quali gli statuti degli enti indichino i soggetti abilita-

ti ad effettuare le designazioni ed il numero dei componenti dell'assemblea che a ciascuno di essi compete nominare;

h) che sia esclusivamente l'organo assembleare a nominare i membri del consiglio di amministrazione e i membri dell'organo di controllo;

i) che i membri del consiglio di amministrazione e dell'organo di controllo non siano revocabili e che siano tenuti a garantire il massimo grado di trasparenza e di pubblicità sugli atti degli enti, sui criteri adottati nella politica delle spese, sugli elenchi dei destinatari, sull'ammontare delle risorse loro erogate;

l) che nel rispetto del principio dell'autonomia statutaria degli enti l'organo di vigilanza non possa andare oltre la valutazione della conformità della condotta degli enti alle norme legislative, regolamentari e statutarie;

m) che una percentuale non inferiore al 3 per cento del patrimonio dell'ente sia destinata annualmente alla copertura delle spese istituzionali e che tale percentuale sia raggiunta gradualmente nell'arco di cinque anni;

n) l'incompatibilità tra le cariche amministrative e di controllo nell'ente conferente e le cariche amministrative e di controllo nella società conferitaria e nelle società ed enti che con essa compongono il gruppo creditizio ovvero che siano soggette al controllo, anche indiretto, di un soggetto facente parte del gruppo creditizio. In sede di prima applicazione della presente legge coloro che si trovano nelle citate condizioni di incompatibilità dovranno esercitare l'opzione tra le cariche incompatibili entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle previste modifiche agli istituti di cui alla lettera a) del comma 2. Coloro che non esercitano l'opzione entro il termine indicato decadono, entro lo stesso termine, da tutte le cariche incompatibili.

TITOLO III
MODALITÀ DELLE DISMISSIONI

Art. 6.

(Strumenti disponibili per le dismissioni)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, le dismissioni di cui all'articolo 3, comma 1, possono essere realizzate tramite trattativa diretta, asta pubblica, offerta pubblica di vendita, ovvero con la procedura di distribuzione di buoni di acquisto.

2. L'organo amministrativo dell'ente conferente determina la forma più opportuna di dismissione.

Art. 7.

(Trattativa diretta)

1. Gli enti conferenti possono procedere alla dismissione delle rispettive partecipazioni tramite trattativa diretta qualora la cessione delle azioni della società conferitaria o della società di partecipazione avvenga a favore di un unico acquirente che ne assuma il controllo ovvero a favore di banche, di società appartenenti a gruppi bancari, di società finanziarie iscritte nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o di società di assicurazione, salvo comunque quanto previsto dall'articolo 4 della presente legge.

2. Nel caso di cui al comma 1, l'ente conferente deve preventivamente ottenere l'autorizzazione del Ministero del tesoro alla realizzazione della dismissione tramite trattativa diretta.

3. In caso di trattativa diretta, chi avrà acquisito il controllo, anche congiunto, della società conferitaria ovvero della società di partecipazione tramite l'acquisto di valori mobiliari quotati in borsa o comunque ne-

goziati al mercato ristretto sarà esonerato dagli obblighi di offerta pubblica di acquisto di cui all'articolo 10 della legge 18 febbraio 1992, n. 149.

Art. 8.

(Asta pubblica)

1. Nel caso in cui le dismissioni di cui all'articolo 3 vengano realizzate attraverso asta pubblica, l'organo amministrativo dell'ente conferente provvede ad emanare i necessari bandi e regolamenti di partecipazione all'asta e di valutazione delle offerte.

2. La partecipazione all'asta pubblica da parte di potenziali acquirenti è possibile anche in forma congiunta.

Art. 9.

(Offerta pubblica di vendita)

1. Nel caso in cui le dismissioni di cui all'articolo 3 vengano realizzate attraverso offerta pubblica di vendita, trovano applicazione le norme di cui al capo I della legge 18 febbraio 1992, n. 149, e successive modificazioni, salvo quanto espressamente previsto dal presente articolo.

2. L'offerta pubblica di vendita, eventualmente con la previsione di un limite massimo al quantitativo acquisibile, può avere per oggetto sia le azioni sia i diritti di opzione sulle azioni ed ogni altro valore mobiliare, anche non quotato, di cui all'articolo 18-bis del decreto-legge 8 aprile 1992, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 1992, n. 216, e successive modificazioni, emessi dalle società conferitarie o dalle società di partecipazione.

3. L'offerta pubblica di vendita dovrà prevedere che una parte non inferiore al 10 per cento delle azioni o dei valori mobiliari che ne costituiscono l'oggetto venga riservato a tutti i dipendenti, a prescindere dall'anzianità di servizio, e agli ex dipen-

denti che al momento della pubblicazione dell'offerta abbiano maturato almeno cinque anni di anzianità, dell'ente conferente, della società conferitaria o della società di partecipazione, nonchè a tutti i dipendenti, a prescindere dall'anzianità di servizio, e agli ex dipendenti che al momento della pubblicazione dell'offerta abbiano maturato almeno cinque anni di anzianità, delle società controllate anche indirettamente dalla società conferitaria o dalla società di partecipazione ai sensi dell'articolo 2359 codice civile.

4. L'offerta pubblica di vendita dovrà prevedere che una parte non inferiore al 20 per cento delle azioni o dei valori mobiliari che ne costituiscono l'oggetto venga riservato in parti tra loro uguali a ciascun soggetto che al momento della pubblicazione dell'offerta di vendita intrattenga come cliente uno o più rapporti contrattuali con la società conferitaria ovvero con società esercenti attività bancaria o finanziaria controllate anche indirettamente dalla società conferitaria o dalla società di partecipazione. Tale rapporto contrattuale dovrà essere vigente da almeno centottanta giorni prima dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. L'elenco dei soggetti legittimati ai sensi dei commi 3 e 4 è pubblico; chiunque vi abbia interesse potrà chiederne copia mediante presentazione di richiesta scritta all'ente conferente.

Art. 10.

(Determinazione del prezzo nelle procedure di asta pubblica e di offerta pubblica di vendita)

1. Qualora le azioni o i valori mobiliari oggetto dell'asta pubblica o dell'offerta pubblica di vendita siano quotati in mercati regolamentati, il prezzo al quale verrà bandita l'asta pubblica o verrà eseguita l'offerta pubblica di vendita non può essere superiore alla media ponderata dei prezzi di acquisto rilevati durante il periodo di tre mesi

anteriore al quindicesimo giorno precedente la pubblicazione del bando di gara o la promozione dell'offerta.

2. Qualora le azioni o i valori mobiliari oggetto dell'asta pubblica o dell'offerta pubblica di vendita non siano quotati in mercati regolamentati, il prezzo al quale viene bandita l'asta o eseguita l'offerta pubblica di vendita deve essere pari alla media ponderata dei prezzi rilevati in occasione di cessioni o trasferimenti delle azioni o dei valori mobiliari suddetti che siano stati realizzati da parte dell'ente conferente a favore di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 4, comma 1, con qualsiasi mezzo, nel corso dei sei mesi anteriori alla pubblicazione del bando di gara o alla promozione dell'offerta. A tal fine vengono presi in considerazione esclusivamente i singoli trasferimenti di azioni o di valori mobiliari, ciascuno rappresentativo di una partecipazione superiore al 3 per cento del capitale sociale della società conferitaria o della società di partecipazione in oggetto, con l'avvertenza che i trasferimenti realizzati a favore di uno stesso soggetto, ma in fasi successive durante il suddetto periodo di sei mesi, devono essere considerati come un unico trasferimento.

3. Qualora non sia possibile procedere ai sensi dei commi 1 e 2, la determinazione del prezzo al quale deve essere bandita l'asta o eseguita l'offerta pubblica di vendita è affidata a società di provata esperienza e capacità operativa italiane o estere ovvero a uno o più professionisti iscritti da almeno cinque anni negli albi previsti per legge, i quali devono eseguire il proprio mandato sulla base dei criteri comunemente in uso, tenuto conto della capacità di reddito della società oggetto dell'asta pubblica o dell'offerta pubblica di vendita, della sua consistenza patrimoniale e delle prevalenti condizioni del mercato mobiliare.

4. Gli incarichi di cui al comma 3 non possono essere affidati a società di revisione che abbiano svolto incarichi a favore dell'ente conferente, delle società conferitarie o delle società di partecipazione in og-

getto nei due anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Il prezzo determinato ai sensi del presente articolo deve essere offerto ai soggetti di cui all'articolo 9, commi 3 e 4, con una riduzione non inferiore al 10 per cento e con possibilità di pagamenti rateali nei limiti di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.

Art. 11.

(Procedura di dismissione mediante distribuzione di buoni di acquisto)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 5, la procedura di dismissione delle partecipazioni degli enti conferenti mediante distribuzione di buoni di acquisto, come prevista dal presente articolo, può essere adottata anche in qualsiasi momento prima della scadenza del termine di cui all'articolo 3, comma 1.

2. I soggetti persone fisiche di cui all'articolo 9, commi 3 e 4, ricevono dalle società di partecipazione o dalle società conferitarie un buono di acquisto al portatore, liberamente cedibile a terzi, che attribuisce il diritto di acquistare dall'ente conferente un quantitativo di azioni o di valori mobiliari pari al numero di azioni della società conferitaria o della società di partecipazione possedute dall'ente conferente diviso per il numero di soggetti beneficiari di tali buoni di acquisto.

3. Anche in deroga alle vigenti norme di legge e di regolamento, i buoni di acquisto di cui al comma 2 sono ammessi di diritto, entro un mese dalla loro distribuzione, alle quotazioni ufficiali da parte della CONSOB e sono liberamente negoziabili sui mercati regolamentati per un periodo di tre mesi; alla scadenza di tale periodo i titolari dei buoni di acquisto potranno esercitare il diritto di acquisto delle azioni della società conferitaria o della società di partecipazione

per un periodo di due mesi. Alla scadenza di tale ultimo periodo i buoni cessano di avere efficacia ed i relativi diritti decadono.

4. La CONSOB stabilisce, con provvedimento preliminare all'inizio della contrattazione, la percentuale minima di buoni di acquisto che devono essere negoziati per la determinazione del prezzo. Tale percentuale sarà ricompresa tra un minimo dell'1 per cento ed un massimo del 5 per cento del quantitativo di buoni di acquisto distribuiti. Il periodo di tre mesi di cui al comma 3 viene prorogato di un periodo di ulteriori tre mesi qualora alla sua scadenza il quantitativo di buoni di acquisto oggetto di negoziazione sia risultato inferiore alla percentuale minima determinata ai sensi del presente comma.

5. In caso di esercizio del diritto di acquisto contenuto nei buoni, il relativo prezzo sarà pari a tre volte la media ponderata dei prezzi dei buoni di acquisto rilevata sui mercati regolamentati durante gli ultimi due mesi di negoziazione.

6. Nel caso in cui venga eseguita un'offerta pubblica di acquisto avente per oggetto i buoni di acquisto, la CONSOB, d'ufficio o su richiesta di uno dei soggetti interessati, può prorogare il termine di cui al comma 3 fino a sei mesi.

7. Nel caso in cui un'offerta pubblica di acquisto avente ad oggetto i buoni di acquisto venga seguita da una o più offerte concorrenti, sia l'offerente originario che gli esecutori delle offerte concorrenti hanno facoltà di procedere per un numero illimitato di volte, ma entro il limite di tempo di cui al comma 3 eventualmente prorogato ai sensi del comma 6, all'aumento del corrispettivo unitario indicato nelle rispettive offerte a condizione che il corrispettivo unitario offerto sia superiore almeno del 5 per cento rispetto al corrispettivo unitario dell'ultima offerta pubblicata.

8. Alle società di intermediazione mobiliare ed agli altri soggetti autorizzati ad operare sui mercati regolamentati è fatto divieto di eseguire negoziazioni di cui all'ar-

articolo 11, comma 2, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, aventi per oggetto i buoni di acquisto qui previsti.

9. Salvo quanto diversamente previsto dalla presente legge, la quotazione e la negoziazione dei buoni di acquisto sono regolate dalle vigenti norme di legge e di regolamento. Trova comunque applicazione anche in tal caso quanto disposto dall'articolo 9, comma 5.

10. Con apposito regolamento da emanarsi, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dalla Banca d'Italia di concerto con la CONSOB, sono disciplinate le ulteriori modalità per la distribuzione e l'esercizio dei diritti conferiti dai buoni, l'informativa al pubblico ed i profili procedurali di eventuali offerte pubbliche sugli stessi.

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 12.

(Redazione del bilancio)

1. A partire dall'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, ciascun ente conferente dovrà redigere il proprio bilancio secondo i criteri ed i principi contenuti negli articoli 2423 e seguenti del codice civile.

Art. 13.

(Minusvalenze)

1. La dismissione delle partecipazioni in società conferitarie o in società di partecipazione per un prezzo inferiore al valore di carico sarà ritenuta congrua ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera e), della legge 30 luglio 1990, n. 218, sino al limite della riserva o fondo in sospensione d'imposta di cui all'articolo 7 della medesima legge

maggiorato del valore della partecipazione in Banca d'Italia iscritto in bilancio. In tale ipotesi è consentito, in deroga ai criteri e principi sanciti nell'articolo 12 della presente legge, ridurre direttamente il valore della riserva o fondo di cui al citato articolo 7 della legge n. 218 del 1990 e, per l'eventuale eccedenza, il valore delle altre riserve disponibili.

2. La deroga di cui al comma 1 è consentita anche nell'ipotesi in cui la minusvalenza risulti dalla valutazione di bilancio delle partecipazioni in società conferitarie o in società di partecipazione.

Art. 14.

(Differimento di termini)

1. Il termine di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 30 luglio 1990, n. 218, ai fini dell'applicazione delle disposizioni ivi previste, come modificate dagli articoli 28 e 71 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è differito alla data del 31 dicembre 1998 per gli atti di fusione, scissione, trasformazione e conferimento perfezionati tra il 1° gennaio 1991 ed il 31 dicembre 1998.

Art. 15.

(Trattamento fiscale delle dismissioni)

1. Non costituisce realizzo di plusvalenze per l'ente conferente il trasferimento a favore di terzi delle partecipazioni in società conferitarie o in società di partecipazione che sia stato realizzato in ottemperanza e nel rispetto di quanto previsto dalla presente legge.

Art. 16.

(Disposizioni in materia di mobilità dei lavoratori)

1. Le disposizioni in materia di integrazione salariale straordinaria e di trattamento

di mobilità di cui agli articoli 12, 16 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni si applicano, a far data dal 1° gennaio 1992 fino al 30 giugno 1999, a tutte le banche di cui al Capo I del Titolo II del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, a condizione che, per tutto il periodo in cui troveranno applicazione le suddette disposizioni, gli enti conferenti, le società di partecipazione e gli altri soggetti di cui all'articolo 4 comma 1, della presente legge, direttamente o indirettamente, non detengano partecipazioni complessivamente superiori al 15 per cento del capitale della banca ovvero non siano complessivamente titolari di più del 15 per cento dei diritti di voto esercitabili nelle assemblee ordinarie o straordinarie della banca.

2. Nel caso in cui durante il periodo di esecuzione di una delle procedure di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, vengano meno i requisiti previsti dal comma 1, la banca decadrà con efficacia immediata dalle procedure in corso, restando comunque riconosciuti ai lavoratori interessati dalle suddette procedure i diritti maturati fino al momento della decadenza delle relative procedure.

3. Salvo diverso accordo raggiunto con le organizzazioni sindacali che rappresentino

la maggioranza dei dipendenti della banca, l'individuazione dei lavoratori da licenziare deve avvenire secondo i seguenti criteri:

a) deve essere preventivamente individuato il gruppo di lavoratori professionalmente fungibili tra loro, appartenenti a una stessa unità produttiva, nel quale vi sia eccedenza di organico;

b) tra gli appartenenti al gruppo devono essere scelti i lavoratori che hanno minore numero di anzianità di servizio effettiva nell'istituto di credito, non computandosi nè le frazioni di anno nè eventuali anzianità convenzionali;

c) in caso di pari anzianità di servizio, determinata a norma della lettera b), devono essere scelti i lavoratori che godono di minori detrazioni fiscali per carichi di famiglia.

Art. 17.

(Rinvio)

1. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge si applica, oltre alla normativa generale, il decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.

DISEGNO DI LEGGE N. 2588

D'INIZIATIVA DEI SENATORI PIERONI ED ALTRI

TITOLO I

DISMISSIONE DELLE PARTECIPAZIONI
DEGLI ENTI CONFERENTI

Art. 1.

(Finalità)

1. Al fine di favorire lo sviluppo e l'incremento, da parte degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, della propria attività nell'ambito specifico delle finalità ad essi assegnate, consistenti nell'intervento in settori di interesse pubblico e di utilità sociale, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ciascun ente conferente dovrà procedere, secondo le procedure previste dalla legge medesima, alla dismissione delle partecipazioni in società conferitarie o in società di partecipazione comprese nel proprio patrimonio per effetto della legge 30 luglio 1990, n.218, e successive modificazioni, e dalla legge 26 novembre 1993, n.489, e successive modificazioni e integrazioni.

2. Le finalità della presente legge verranno perseguite anche attraverso forme di azionariato popolare, nel rispetto del radicamento nel proprio territorio degli enti interessati.

Art. 2.

(Obbligo di dismissione)

1. L'ente conferente, qualora possieda partecipazioni in una o più società conferi-

tarie o in una o più società di partecipazione, deve, entro il termine di cui all'articolo 1, comma 1, trasferire incondizionatamente a terzi le proprie partecipazioni e tutti i relativi diritti nelle società conferitarie ovvero nelle società di partecipazione.

2. Il termine di cui al comma 1 è prorogato per un periodo massimo di tre mesi qualora alla sua scadenza sia già stato stipulato dall'ente conferente un contratto di vendita delle partecipazioni ma non sia stata ancora completata la procedura di autorizzazione da parte delle competenti Autorità di controllo ovvero che sia già stato autorizzato dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) il prospetto informativo dell'offerta pubblica che abbia per oggetto la vendita delle partecipazioni, ma non abbia ancora avuto inizio l'offerta stessa.

3. In caso di inadempimento di quanto previsto dal comma 1, gli enti conferenti inadempienti devono procedere, entro quattro mesi dalla scadenza del termine di cui al medesimo comma 1, alla dismissione della totalità delle partecipazioni comprese nei rispettivi patrimoni. Il termine di cui al presente comma è prorogabile fino a sei mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 1 qualora la CONSOB comunichi per iscritto all'ente conferente ed al Ministro del tesoro che, per ragioni di tempo dovute all'effettuazione degli adempimenti previsti dalle leggi applicabili, non è possibile procedere al completamento della procedura entro il predetto termine di quattro mesi.

4. Qualora anche l'obbligo di cui al comma 3 rimanesse inadempito, si procederà, ai sensi dell'articolo 25 del codice civile, allo scioglimento dell'organo amministrativo dell'ente conferente ed alla conseguente nomina di un commissario straordinario, che provvederà a dare esecuzione a quanto previsto dal presente articolo.

Art. 3.

(Limiti all'esecuzione delle dismissioni)

1. Tranne che alle società conferenti e alle società di partecipazione, è fatto espresso divieto, a pena di nullità, agli altri enti conferenti, agli enti pubblici ed alle società partecipate, direttamente o indirettamente, dallo Stato o da altri enti pubblici, di partecipare, direttamente o indirettamente tramite società controllate, fiduciarie o per interposta persona, in qualità di acquirenti, sottoscrittori o in altre forme analoghe, alle operazioni di dismissione delle partecipazioni di cui all'articolo 2.

2. Il divieto di cui al comma 1 si applica altresì:

a) agli amministratori degli enti conferenti;

b) agli amministratori delle società conferitarie e delle società di partecipazione;

c) agli amministratori delle società controllate, anche in forza di controllo congiunto con altro soggetto, dalle società conferitarie o dalle società di partecipazione ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;

d) ai coniugi ed ai parenti fino al quarto grado dei soggetti di cui alle lettere a), b) e c).

3. È fatto espresso divieto, a pena di nullità, agli enti conferenti di procedere alle dismissioni di cui all'articolo 2 mediante permuta, conferimenti di partecipazioni di aziende o di rami di azienda ovvero altre operazioni che non comportino la corresponsione di denaro o di titoli di Stato italiani o di altri Paesi membri dell'Unione europea da parte degli acquirenti.

Art. 4.

(Delega al governo per il riordino del regime civilistico degli enti conferenti)

1. In ottemperanza alle finalità previste dall'articolo 1, i proventi derivanti dalle dismissioni di cui all'articolo 2 devono essere investiti nel rispetto dei principi di riordino degli enti conferenti e diversificando gli investimenti, secondo criteri di economicità della gestione e, fermo l'obiettivo di conservazione del valore del patrimonio, lo impiegano in modo da ottenerne una adeguata redditività.

2. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il parere, da esprimersi entro il quarantacinquesimo giorno successivo alla richiesta, delle Commissioni parlamentari competenti, uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni intese a prevedere:

a) che i fini dell'ente conferente siano quelli di interesse pubblico, di utilità sociale e di assistenza e tutela delle categorie sociali più deboli;

b) che l'attività degli enti conferenti debba svolgersi nei settori della ricerca scientifica, dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, della formazione e riqualificazione professionale e dell'avviamento al lavoro, della tutela e valorizzazione del patrimonio storico artistico e culturale, della tutela e della salvaguardia della natura e dell'ambiente, dell'arte e della cultura, dello sport dilettantistico, tenuto conto del contesto sociale, economico e culturale nel quale opera l'ente conferente stesso ed anche delle risorse disponibili onde evitare il rischio di una loro dispersione;

c) che l'ente conferente devolva ai fini istituzionali una parte di reddito non inferiore alla metà, destinando le ulteriori disponibilità al reinvestimento, all'accantonamento e riserva ovvero alle altre erogazioni previste da specifiche norme di legge, con divieto di distribuzione o assegnazione, sot-

to qualsiasi forma, di utili agli associati, agli amministratori, ai fondatori e ai dipendenti;

d) che gli enti conferenti possano esercitare, con contabilità separate, esclusivamente attività direttamente strumentali ai fini istituzionali e detenere partecipazioni di controllo di enti e società che abbiano per oggetto esclusivo l'esercizio di tali imprese;

e) che gli enti conferenti tengano libri e scritture contabili previsti dagli articoli 2214 e seguenti del codice civile, redigono il bilancio d'esercizio secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del codice civile, in quanto applicabili, e provvedono a renderlo pubblico;

f) che le modifiche agli statuti degli enti conferenti per effetto della presente legge siano apportate entro sessanta giorni dall'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente articolo; con l'approvazione delle relative modifiche statutarie gli enti diventano persone giuridiche private con piena autonomia statutaria e gestionale;

g) che l'organo assembleare sia istituito presso gli enti il cui statuto è sprovvisto di tale organo e che, per tutti gli enti, la composizione di tale organo sia assicurata:

1) per il 60 per cento da soggetti designati da associazioni riconosciute o fondazioni o enti equivalenti con sede nell'Unione europea operanti nei settori di cui alla lettera *c)*;

2) per il 20 per cento dagli enti locali competenti per il territorio dove è presente l'ente conferente;

3) per il restante 20 per cento da soggetti cooptati dall'assemblea medesima. I componenti dell'assemblea, a qualunque titolo partecipanti all'assemblea stessa scadono dopo cinque anni e possono essere riconfermati per una sola volta. In sede di prima applicazione della presente legge tutti i componenti dell'assemblea degli enti o dell'organo equivalente degli enti stessi decadono alla fine dei novanta giorni che decorrono dall'entrata in vigore delle modifi-

che agli statuti previste alla lettera *f)* del comma 2 e possono essere confermati soltanto per un quinquennio;

h) che l'assemblea dei soci non possa modificare le finalità dell'ente e neppure deliberare lo scioglimento e la liquidazione dello stesso;

i) le modalità attraverso le quali gli statuti degli enti debbano indicare i soggetti abilitati ad effettuare le designazioni ed il numero dei componenti dell'assemblea che a ciascuno di essi compete nominare;

l) che sia esclusivamente l'organo assembleare a nominare i membri del consiglio di amministrazione e i membri dell'organo di controllo;

m) che i membri del consiglio di amministrazione e dell'organo di controllo non siano revocabili e che siano tenuti a garantire il massimo grado di trasparenza e di pubblicità sugli atti degli enti, sui criteri adottati nella politica delle spese, sugli elenchi dei destinatari, sull'ammontare delle risorse loro erogate;

n) che, nel rispetto del principio dell'autonomia statutaria degli enti, l'organo di vigilanza non possa andare oltre la valutazione della conformità della condotta degli enti alle norme legislative, regolamentari e statutarie;

o) che le cariche amministrative e di controllo nell'ente conferente siano incompatibili con le cariche amministrative e di controllo nelle società ed enti che con esso compongono il gruppo creditizio ovvero che siano soggette al controllo, anche indiretto, di un soggetto facente parte del gruppo creditizio. In sede di prima applicazione della presente legge coloro che si trovano nelle citate condizioni di incompatibilità dovranno esercitare l'opzione tra le cariche incompatibili entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle previste modifiche agli statuti di cui alla lettera *f)*. Coloro che non esercitano l'opzione entro il termine indicato decadono, entro lo stesso termine, da tutte le cariche incompatibili.

Art. 5.

(Delega al governo per il riordino del regime tributario degli enti conferenti)

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il parere, da esprimersi entro il quarantacinquesimo giorno successivo alla richiesta, delle Commissioni parlamentari competenti, uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni volte al riordino della disciplina tributaria degli enti di cui al comma 1 dell'articolo 1, sulla base dei seguenti principi direttivi:

a) attribuzione del regime previsto dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.601, a condizione che gli enti conferenti, se di natura non commerciale, perseguano le finalità previste dall'articolo 12 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n.356, e successive modificazioni, nonchè, dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui alla presente legge, le finalità di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 4;

b) la qualificazione degli enti conferenti quali enti non commerciali ai sensi dell'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi medesimi;

c) godimento del credito d'imposta sui dividendi in misura non superiore all'imposta dovuta sui dividendi medesimi.

Art. 6.

(Modalità delle dimissioni)

1. Le dimissioni di cui alla presente legge possono essere realizzate esclusivamente mediante asta pubblica o offerta pubblica di vendita.

2. Il Ministro del tesoro, sentito il comitato interministeriale per il credito e il risparmio, emana, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento di attuazione, diretto a fissare le regole di trasparenza delle operazioni di dismissione, nonchè dell'impiego da parte delle società conferenti dei proventi delle medesime.

3. L'organo amministrativo dell'ente conferente determina la forma più opportuna di dismissione.

Art. 7.

(Vigilanza sull'ente conferente)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'istituzione di un organo di vigilanza il quale, attuate le procedure di dismissione previste dall'articolo 1, comma 1, provvede al controllo degli enti conferenti.

2. L'organo di cui al comma 1 ha il compito di verificare il rispetto della legge e dello statuto, la sana e prudente gestione, la redditività del patrimonio e l'effettiva tutela degli interessi contemplati dagli statuti. A tal fine:

a) autorizza le operazioni di trasformazione e concentrazione;

b) approva le modifiche statutarie;

c) determina un limite minimo di reddito, in relazione al patrimonio da destinare ai fini statuari;

d) sentiti gli interessati, può sciogliere gli organi gestori e di controllo per gravi e ripetute irregolarità nella gestione e, nei casi di impossibilità di raggiungimento dei fini statuari, può disporre la liquidazione dell'ente.

3. Fino all'istituzione dell'organismo di controllo di cui al comma 1, ed anche successivamente, finchè ciascun ente rimarrà titolare di partecipazioni di controllo diretto o indiretto in società bancarie, le funzioni

ad esso attribuite sono esercitate dal Ministero del tesoro.

Art. 8.

(Trattamento fiscale delle dismissioni)

1. Non costituisce realizzo di plusvalenze per l'ente conferente il trasferimento a favore di terzi delle partecipazioni in società conferitarie o in società di partecipazione che sia stato realizzato in ottemperanza e nel rispetto di quanto previsto dalla presente legge.

TITOLO II

REGOLAMENTAZIONE
DELLA FINANZA ETICA

Art. 9.

(Principi generali)

1. Ai fini della presente legge, per finanza etica si intendono tutti i flussi di risorse finanziarie destinati alla promozione di iniziative socio-economiche per lo sviluppo delle aree e delle comunità più svantaggiate, sia su base nazionale che internazionale, con l'obiettivo di garantire a tutti gli individui il soddisfacimento dei bisogni fondamentali, del rispetto dei limiti ambientali e sociali.

2. Sono esclusi rapporti di finanza etica con imprese, anche operanti all'estero, dedite alla produzione o al commercio di armi o di sostanze gravemente lesive della salute o dell'ambiente, o che impieghino sistematicamente lavoro minorile.

Art. 10.

(Obiettivi della finanza etica)

1. La finanza etica ha l'obiettivo di finanziare le attività di promozione umana, sociale e ambientale alla luce di una valutazione etica ed economica delle attività stesse sulla base di una analisi dell'impatto sociale ed ambientale delle attività finanziate.

2. Nel rispetto delle finalità di cui al comma 1, la finanza etica mira a sostenere esclusivamente le attività economiche socialmente utili che rispettano le seguenti caratteristiche:

a) sono organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) formalmente costituite sotto forma di cooperative, enti ed associazioni anche se non legalmente riconosciute, comprese le società di capitali, sempre che gli azionisti di controllo siano cooperative o associazioni;

b) sono soggetti privati, non appartenenti a enti di diritto pubblico;

c) si fondano sulla mutualità, sull'autogoverno democratico e sulla trasparenza nell'utilizzo delle risorse;

d) operano nel rispetto della legge.

Art. 11.

(Settori di intervento della finanza etica)

1. Le istituzioni finalizzate alla finanza etica operano nei seguenti settori di intervento:

a) cooperazione sociale, mediante il sostegno di imprese sociali finalizzate:

1) al reinserimento lavorativo;

2) alla cura, alla prevenzione del disagio, all'ospitalità;

3) alla riduzione delle barriere architettoniche e di quant'altro possa essere d'ostacolo nella realizzazione della qualità della vita di persone svantaggiate o che si trovino in situazioni di bisogno;

4) all'integrazione razziale;

b) cooperazione internazionale, mediante il sostegno di attività finalizzate:

- 1) allo sviluppo sociale ed economico delle aree più povere del pianeta;
- 2) al sostegno del commercio equo e solidale;
- 3) alla formazione, istruzione ed educazione;
- 4) alla creazione di strutture di credito popolare;
- 5) alla promozione della micro-imprenditorialità;

c) ambiente, mediante il sostegno ad attività finalizzate:

- 1) alla ricerca, sperimentazione ed utilizzo di fonti energetiche alternative e rinnovabili e di tecniche non inquinanti;
- 2) ad attività che prevedono un impatto positivo nei processi di produzione e distribuzione di beni e servizi, nonchè, sull'ambiente naturale e umano;
- 3) alla gestione del patrimonio naturale;
- 4) allo sviluppo dell'agricoltura biologica e biodinamica;
- 5) alla promozione della cultura e della sensibilità ecologica;

d) cultura e società, mediante il sostegno di attività per:

- 1) la tutela e la gestione del patrimonio artistico e culturale;
- 2) la promozione delle attività artistiche e culturali;
- 3) l'animazione umana e culturale nelle zone a degrado sociale;
- 4) lo sviluppo di attività associative senza scopo di lucro.

Art. 12.

(Obblighi dei gestori di finanza etica)

1. L'intermediario finanziario gestore di finanza etica dovrà operare sotto la forma giuridica di:

- a) banca di credito cooperativo, sulla base della disciplina dettata in materia dagli articoli 33, 34, 35, 36 e 37 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante il

testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;

b) società di gestione di Fondi comuni di investimento mobiliare;

c) ente conferente ai sensi dell'articolo 11, comma 1 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, a condizione che abbia provveduto ad uniformarsi alla disciplina contenuta nel Titolo I della presente legge.

2. L'intermediario finanziario gestore di finanza etica, intesa come gestione di risorse finalizzate al bene comune, agisce nella piena trasparenza, in modo da mantenere integro il rapporto fiduciario tra l'ente gestore ed il risparmiatore, nonchè tra il risparmiatore e coloro che ricevono il credito. A tal fine provvede:

a) alla trasparenza della struttura finanziaria, dando la possibilità di conoscere il funzionamento e la gestione della struttura che gestisce il risparmio e il settore di destinazione dei finanziamenti;

b) alla trasparenza delle azioni, provvedendo alla descrizione dei prodotti finanziari e delle relative condizioni contrattuali.

3. Il gestore di finanza etica, per le finalità di cui alle lettere a) e b) del comma 2, provvede alla pubblicazione, in apposito bollettino trimestrale, degli indicatori relativi all'operatività generale, della ripartizione degli impieghi per settori di intervento e dei finanziamenti in sofferenza.

4. Su richiesta dell'Osservatorio per il controllo della finanza etica, il gestore di finanza etica deve fornire informazioni specialistiche su dati analitici relativi ai bilanci dei soggetti finanziati e alle pratiche di fido.

Art. 13.

(Modalità operative per la raccolta del risparmio da parte dei gestori di finanza etica)

1. Ai fini della raccolta del risparmio, gli intermediari finanziari operanti nel settore

della finanza etica, sono definiti tali solo se rispetteranno le seguenti condizioni:

a) le somme raccolte verranno utilizzate esclusivamente per finanziare impieghi etici nei settori di intervento indicati all'articolo 11. Eventuali eccedenze temporanee di liquidità potranno essere impiegate esclusivamente in operazioni e strumenti a breve termine;

b) al momento del deposito, i risparmiatori possono scegliere il settore a cui il proprio risparmio dovrà essere indirizzato; la banca si impegna a rispettare le richieste nell'allocazione dei fondi;

c) la banca assicura ai risparmiatori una informazione continua e trasparente sull'impiego dei fondi, mediante un rapporto trimestrale che indica i principali beneficiari e gli importi dei finanziamenti concessi;

d) la remunerazione dei depositi raccolti sotto qualsiasi forma è soggetta a una ritenuta fiscale del 6,25 per cento per i depositi vincolati oltre i diciotto mesi e del 12,50 per cento per le forme a breve termine. Il risparmiatore può scegliere di rinunciare a tutto o a parte dei rendimenti, nei limiti indicati dalla banca, al fine di sostenere le attività di finanziamento;

e) non sono ammessi strumenti di risparmio al portatore; i risparmiatori devono essere sempre identificati.

Art. 14.

(Istruttoria ai fini della concessione del finanziamento)

1. Ai fini dell'istruttoria necessaria per la concessione del finanziamento da parte del gestore di finanza etica, si provvede, oltre che alla verifica della rispondenza del cliente ai principi di eticità dettati della presente legge, a valutare la solvibilità del beneficiario.

2. Se entrambe le istruttorie indicate al comma precedente danno esito positivo, il cliente potrà essere affidato.

Art. 15.

(Osservatorio per il controllo della finanza etica)

1. Al fine di attuare un sistema di certificazione etica orientato a verificare costantemente la ricerca di un modello di economia solidale e i suoi ambiti di applicazione, viene istituito, presso la Banca d'Italia, l'Osservatorio per il controllo della finanza etica, di seguito denominato «Osservatorio», al quale sono demandate le seguenti funzioni:

a) svolge il monitoraggio e il controllo delle attività impiegate nella finanza etica. Ove richiesto provvede al rilascio di pareri circa l'eticità di un soggetto che si avvale di prestiti provenienti da una struttura finanziaria etica;

b) individua i campi di impiego, ed eventualmente i campi o le attività preferenziali, per gli investimenti etici, introducendo a tal fine nell'istruttoria di cui all'articolo 14 criteri di riferimento basati sulla promozione dello sviluppo umano e sulla responsabilità sociale e ambientale;

c) provvede all'aggiornamento delle aree di impiego nonchè dei settori da considerare preclusi alla finanza etica;

d) cura la pubblicazione, con periodicità trimestrale, di un rapporto sociale con il quale si provvede a comunicare gli effetti sociali ed ambientali delle attività imprenditoriali finanziate sulla base della presente legge, in relazione:

1) alle politiche di salvaguardia dell'ambiente;

2) al risparmio energetico e all'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili e assimilate;

3) alle strategie promozionali adottate;

4) ai livelli occupazionali;

5) alla salute e alla sicurezza dei lavoratori;

6) alle relazioni aziendali.

2. L'Osservatorio è composto da cinque membri, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per le politiche sociali e il ministro delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Di tali componenti, tre sono designati dalla Commissione di controllo degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale istituita ai sensi dell'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e gli altri due, di cui uno con funzioni di Presidente individuato con il medesimo decreto, sono scelti tra persone di alto e riconosciuto valore morale e professionale.

3. I membri dell'Osservatorio durano in carica cinque anni e non possono essere confermati; per tutta la durata dell'incarico non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale, nè essere amministratori di enti pubblici o privati nè ricoprire cariche elettive, nè avere interessi diretti o indiretti in imprese operanti nel settore bancario e creditizio. All'atto

dell'accettazione della nomina, i membri dell'Osservatorio, qualora siano dipendenti pubblici, sono collocati fuori ruolo o, se professori universitari, sono collocati in aspettativa per l'intera durata del mandato. Con lo stesso decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2, è determinato il trattamento economico spettante ai membri dell'Osservatorio.

4. Per l'espletamento dei propri compiti l'Osservatorio si avvale di una segreteria tecnica, costituita nell'ambito della Banca d'Italia, nonchè della collaborazione delle altre amministrazioni pubbliche competenti per materia.

5. All'onere derivante dalla costituzione e dal funzionamento dell'Osservatorio, pari a lire 18 miliardi per il 1998, e a lire 25 per il 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

